



UNIVERSITÀ
degli **STUDI**
di **CATANIA**

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Documento in consultazione

Maggio 2019

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

INDICE

SEZIONE 1 – FINALITA'

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 Ruolo e compiti

SEZIONE 2 – PRINCIPI E VALORI

- Art. 3 – Lealtà e correttezza
- Art. 4 – Trasparenza
- Art. 5 – Abusi e discriminazioni
- Art. 6 – Nepotismo e favoritismo
- Art. 7 – Molestie sessuali e morali
- Art. 8 – Riservatezza
- Art. 9 – Valorizzazione del merito
- Art. 10 – Utilizzazione delle risorse di Ateneo
- Art. 11 – Responsabilità sociale
- Art. 12 – Protezione della salute e tutela dell'ambiente

SEZIONE 3 – DIDATTICA E RICERCA

- Art. 13 – Libertà accademica
- Art. 14 – Attività didattica e rapporti con gli studenti
- Art. 15 – Responsabilità dei docenti
- Art. 16 – Tutela e promozione dell'integrità e della qualità nella ricerca scientifica e accademica
- Art. 17 – Principi per una corretta conduzione dei processi di ricerca
- Art. 18 – Tutela della proprietà intellettuale e contrasto del fenomeno del plagio
- Art. 19 – Responsabilità nella ricerca
- Art. 20 - Docenti con incarichi gestionali

SEZIONE 4 – STUDENTI

- Art. 21 – Principi etici
- Art. 22 - Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio

SEZIONE 5 - CODICE DI COMPORTAMENTO

- Art. 23 – Ambito di applicazione
- Art. 24 - Principi generali
- Art. 25 - Regali, compensi e altre utilità
- Art. 26 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
- Art. 27 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse
- Art. 28 - Obbligo di astensione
- Art. 29 - Prevenzione della corruzione
- Art. 30 - Trasparenza e tracciabilità
- Art. 31 - Comportamento nei rapporti privati
- Art. 32 - Comportamento in servizio
- Art. 33 - Rapporti con il pubblico
- Art. 34 - Disposizioni particolari per i dirigenti
- Art. 35 - Contratti ed altri atti negoziali
- Art. 36 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

SEZIONE 6 - PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONI

Art. 37 – Violazioni dei doveri delle sezioni 2, 3 e 4 del Codice

Art. 38 - Commissione etica

Art. 39 - Sanzioni per violazioni etiche

Art. 40 - Sanzioni per violazione dei doveri della sezione 5 del Codice

SEZIONE 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Promozione e diffusione

Art. 42 - Entrata in vigore e aggiornamento

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

SEZIONE 1 FINALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il Codice etico e di comportamento ha lo scopo di coniugare in un documento unico i valori dettati dal Codice etico dell'Università di Catania, redatto in applicazione dell'art. 2, comma 4, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e i dettami del Codice di comportamento dei dipendenti emanato ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013.

2. Il Codice si applica a tutta la comunità universitaria, a tutti i collaboratori o consulenti dell'Ateneo, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

Art. 2 – Ruolo e compiti

1. L'Università degli studi di Catania ha il compito di formare le singole professionalità, promuovendo il libero accesso a tutti i livelli del sapere e favorendo la piena espressione delle capacità individuali senza distinzione di sesso o di orientamento sessuale, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. Nella realizzazione di questo compito, collabora con le organizzazioni istituzionali, sociali e politiche, per valorizzare e sviluppare le risorse e le potenzialità culturali ed economiche presenti nel territorio.

SEZIONE 2 PRINCIPI E VALORI

Art. 3 - Lealtà e correttezza

1. I rapporti tra i vari membri e tra le diverse componenti della comunità universitaria devono essere improntati a principi di lealtà, correttezza e rispetto reciproco.

2. La denominazione, il logo, i simboli, le strutture e le risorse umane, tecniche e finanziarie dell'Università devono essere utilizzati esclusivamente per attività connesse alle finalità istituzionali.

3. Non si devono assumere comportamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del prestigio dell'Università.

4. È vietato perseguire interessi propri a danno degli interessi dell'Università, fare un utilizzo personale e non autorizzato delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

5. Chiunque ritenga di essere portatore di un interesse personale in conflitto con quello dell'Università è tenuto a dichiararlo, prima che il conflitto in questione si manifesti, al fine di permettere agli organi competenti la determinazione dei comportamenti da adottare. Nel caso in cui il conflitto si sia determinato ad insaputa e/o senza l'agire dell'interessato lo stesso dovrà portarlo all'attenzione degli organi competenti non appena ne sia venuto a conoscenza.

6. Non devono essere assunti incarichi pubblici o privati che siano in concorrenza o in conflitto di interessi con l'Università oppure che possano, in ogni caso, incidere negativamente sul loro rapporto con l'Ateneo.

7. Il corretto adempimento dei doveri istituzionali da parte di ogni componente della comunità universitaria prevale sull'esercizio di qualunque altra, pur legittima, attività professionale extraistituzionale.

Art. 4 - Trasparenza

1. Ogni componente della comunità accademica imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, al fine di garantire la qualità dei servizi prestati nel quadro di un corretto adempimento degli obblighi normativi.
2. I processi decisionali, le azioni e i criteri sui quali essi si basano, devono essere pubblici e conoscibili secondo le procedure previste, assicurando la qualità, l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, l'omogeneità e la facile accessibilità delle informazioni.
3. Nell'assegnazione dei fondi di ricerca, nella selezione dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, nell'assegnazione di borse di studio o di qualsiasi altra forma di accesso ai servizi e alle prestazioni dell'Università, tutte le strutture dell'Ateneo sono tenute a indicare previamente i criteri e le modalità ai quali si atterranno, a darne adeguata pubblicità e a rispettarli scrupolosamente.

Art. 5 - Abusi e discriminazioni

1. È severamente condannato ogni atto o comportamento lesivo dei principi di libertà e uguaglianza che costituiscono il fondamento dello spirito universitario.
2. Chiunque entri a far parte della comunità accademica deve essere accolto in modo adeguato e pieno, con la garanzia di un accesso rapido ed efficiente ai servizi e a tutti gli strumenti necessari a svolgere al meglio i compiti affidati.
3. I componenti della comunità accademica sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa comunque configurarsi come una forma di violenza morale, di molestia o fastidio sessuale, di pressione psicologica o di persecuzione nei confronti di qualunque altro componente della comunità accademica. È vietata qualunque forma di discriminazione, tanto diretta quanto indiretta, di individui o gruppi di individui basata sull'età, sul sesso, sull'etnia, sulla religione, sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'orientamento sessuale, sulla lingua, sulla nazionalità, sullo stato civile, sulle condizioni personali o sociali.
4. Coloro che hanno la competenza e l'autorità devono prevedere forme organizzative che permettano l'effettiva eliminazione degli ostacoli al pieno svolgimento delle attività di studio, di lavoro e di ricerca, adottando strumenti e metodi che valorizzino appieno le conoscenze e le capacità delle persone che si trovano in situazioni di particolare disagio fisico e/o psichico.

Art. 6 - Nepotismo e favoritismo

1. L'Università disapprova il nepotismo e il favoritismo, in quanto contrastanti con la valorizzazione dei meriti individuali, con l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademica, con l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai docenti, e a ogni altro componente dell'Università, di astenersi da tale costume e di riferire senza ritardo alla Commissione etica, di cui al successivo art. 38, i casi di condotte sospette.
2. Ricorre nepotismo quando un docente o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente, anche nei casi di ricorso a fondi esterni, utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare, ma non esclusivamente, la fase iniziale e la progressione della formazione nella carriera universitaria (borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca) di coniugi, conviventi, parenti entro il quarto grado e affini entro il secondo grado.
3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con il buon nome dell'Università, con i valori di onestà e imparzialità e con l'interesse di altri candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.

4. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo da parte della Commissione etica richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli ed eccellenti.

Art. 7 – Molestie sessuali e morali

1. L'Università condanna le molestie di natura sessuale e morale, anche in considerazione del carattere discriminatorio e lesivo della dignità umana. Rifiuta ogni comportamento con connotazioni aggressive, ostili, denigratorie, persecutorie e vessatorie, assicurando la piena protezione delle vittime. Adotta le misure idonee a prevenire tali comportamenti illeciti e promuove la cultura del rispetto della persona anche attraverso iniziative formative ed educative.

Art. 8 - Riservatezza

1. L'Università si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, al fine di tutelare l'integrità fisica e morale degli individui, salvaguardando la loro vita privata; si impegna a garantire la protezione dei dati personali di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano in contatto con l'Ateneo.

2. L'assunzione di sistemi biometrici di identificazione deve rispettare i canoni di necessità, proporzionalità e pertinenza.

3. L'Università tutela la segretezza delle informazioni confidenziali acquisite in ragione della condivisione di funzione, progetti di ricerca e attività.

4. I dati personali e le informazioni sono trattati secondo i principi di liceità, pertinenza e non eccedenza, per le sole finalità dichiarate e nel rispetto della normativa di legge vigente in materia.

5. L'Università tutela la riservatezza di qualunque componente della comunità accademica che, in qualunque modo venuto a conoscenza della violazione del Codice, provveda ad effettuare la segnalazione alla Commissione etica, fornendo ogni informazione necessaria nonché ogni documentazione pertinente la violazione e utile alla opportuna verifica.

6. Tutti i componenti della comunità accademica possono consultare atti, fascicoli, banche dati e archivi dell'Ateneo, classificati come pubblici; per quelli non classificati come tali devono essere autorizzati all'accesso, impegnandosi comunque a farne un uso conforme ai doveri d'ufficio e alle regole in materia di *privacy*.

Art. 9 - Valorizzazione del merito

1. Il riconoscimento e la valorizzazione del merito costituiscono uno dei compiti fondamentali dell'Ateneo.

2. Il diritto allo studio va garantito in tutta la sua pienezza, fornendo adeguati strumenti di sostegno e assistenza agli studenti meno abbienti o disabili e improntando la selezione e valutazione degli studenti ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

3. La selezione del personale e l'assegnazione dei fondi di ricerca devono premiare la qualità e il rilievo delle prestazioni effettuate, tenendo presenti gli indicatori didattici e scientifici in uso nella comunità internazionale.

4. È compito di ciascun docente stimolare nei giovani, attraverso il dialogo e lo sviluppo delle capacità critiche, abilità pratiche e metodologiche per lo studio e per la ricerca.

5. È responsabilità di ogni ricercatore il risultato di autonomia e originalità relativa alla propria ricerca. In quest'ottica, si è tenuti a rendere noti alla comunità scientifica gli obiettivi, i metodi, le procedure e i risultati, ad accettare il confronto sui risultati acquisiti e ad accogliere le critiche scientificamente motivate.

6. L'Università promuove l'attività di studio e di ricerca dei docenti e la valuta positivamente anche quando sia svolta in favore di soggetti terzi, purché ciò non intralci il corretto adempimento

dell'attività di docenza e di ricerca scientifica agli stessi affidata dall'Università ovvero degli altri obblighi dagli stessi assunti nei confronti dell'Università.

Art. 10 - Utilizzazione delle risorse di Ateneo

1. L'uso di tutte le risorse materiali di Ateneo (finanze, attrezzature, spazi, etc.) è consentito solo per finalità istituzionali. Il loro uso per una diversa destinazione è subordinato a una specifica autorizzazione.
2. Le risorse dell'Ateneo devono essere utilizzate secondo criteri di diligenza, rigore, responsabilità e trasparenza, e devono essere orientate ai principi di economicità, efficacia ed efficienza.
3. Le spese devono essere giustificate per il tramite della produzione di idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università stessa.
4. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Non saranno concessi a persone o enti esterni attrezzature, spazi o risorse per fini di natura personale o comunque diversa da quelli indicati dall'Ateneo, ovvero per scopi che non siano approvati dai suoi organismi ufficiali.
6. Gli strumenti informatici saranno utilizzati esclusivamente per finalità di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure di riferimento dell'Ateneo.
7. È fatta salva, per tutti gli appartenenti alla comunità accademica, la libertà di riunione negli spazi dell'Ateneo per motivi culturali o sindacali legati alla vita universitaria, comunque nel pieno rispetto dei relativi regolamenti.

Art. 11 - Responsabilità sociale

1. L'Università si impegna a creare e promuovere occasioni di formazione e sensibilizzazione su questioni connesse all'etica, alla legalità e alla responsabilità sociale considerandole fondamentali ai fini della formazione degli studenti e di tutti coloro che a vario titolo frequentano l'Ateneo.

Art. 12 - Protezione della salute e tutela dell'ambiente

1. L'Università si impegna a garantire ambienti e condizioni di lavoro, di ricerca e di studio rispettosi della dignità individuale e idonei a salvaguardare la salute, la sicurezza e l'integrità psicofisica delle persone che vi operano.
2. L'Università riconosce il valore della tutela dell'ambiente e orienta coerentemente le proprie scelte. Promuove il rispetto dell'ambiente, inteso come risorsa comune da salvaguardare, a beneficio della collettività e delle generazioni future, in un'ottica di sviluppo sostenibile.

SEZIONE 3

DIDATTICA E RICERCA E ATTIVITA' GESTIONALE DEI DOCENTI

Art. 13 - Libertà accademica

1. L'Ateneo si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca l'ideale di libertà e autonomia individuale, inteso come necessario presupposto per il perseguimento dell'eccellenza nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, per la valorizzazione delle professionalità e l'ampliamento della conoscenza.
2. L'Ateneo promuove lo svolgimento di un'attività didattica e di ricerca responsabile e di elevata qualità e persegue il raggiungimento dei migliori standard a livello internazionale, sostiene la valorizzazione delle capacità ed esperienze individuali e favorisce l'arricchimento continuo delle conoscenze.

3. Nell'esercizio della libertà accademica, tutti i componenti dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta seria e responsabile in conformità ai principi di integrità, onestà, indipendenza, imparzialità, trasparenza, solidarietà e attenzione per le generazioni future.
4. Tutti i componenti dell'Università sono inoltre tenuti a collaborare con gli organi di governo dell'Ateneo e a rispettarne le decisioni.

Art. 14 - Attività didattica e rapporti con gli studenti

1. Il comportamento dei docenti nei confronti degli studenti deve essere improntato ai principi di integrità, fiducia, collaborazione e correttezza, rispetto della persona, pari opportunità e assenza di ogni discriminazione, sia diretta che indiretta.
2. Il rapporto didattico individuale con gli studenti nei tempi, luoghi e modi prestabili, fa parte dei doveri accademici.
3. Il personale docente si deve attenere a un comportamento intellettuale che abbia come riferimento etico la libertà di giudizio e di interpretazione dei fatti, ispirata a un onesto e responsabile progresso della conoscenza.
4. Nel rapporto con gli studenti i docenti devono almeno garantire:
 - a) che le ore di insegnamento di ciascuna materia vengano assolte con regolarità, nei giorni e negli orari previsti, dando preventiva informazione nel caso di urgenti e imprevisti impedimenti;
 - b) che le prove di esame vertano sul programma del corso;
 - c) una valutazione imparziale delle prove d'esame e della tesi di laurea, chiarendo i criteri di valutazione e di correzione della prova di esame e assicurando la visione degli elaborati;
 - d) la presenza nelle ore di ricevimento, dando tempestiva comunicazione in caso di impedimento per ragioni urgenti e impreviste;
 - e) la promozione di attività di orientamento e di tutorato;
 - f) il sostegno ai processi di mobilità internazionale e sulle opportunità di intraprendere studi all'estero.

Art. 15 - Responsabilità dei docenti

1. I docenti sono tenuti a svolgere, con il massimo impegno e in collaborazione con le strutture di afferenza, i compiti didattici e di assistenza agli studenti, curando altresì la formazione e la selezione dei giovani studiosi.
2. Hanno il dovere di adeguare le proprie conoscenze agli sviluppi culturali e ai progressi della ricerca scientifica, per garantire la qualità dell'attività didattica e scientifica.
3. Sono tenuti a partecipare alle attività degli organi collegiali o delle commissioni di cui sono componenti, con spirito di servizio e senso di appartenenza. L'assenza o il rifiuto a partecipare devono essere adeguatamente motivati.
4. Sono tenuti ad assicurare l'assolvimento dei compiti e il rispetto dei doveri previsti dal Regolamento didattico, dal regolamento di Ateneo in materia di incompatibilità e di rilascio di autorizzazioni per l'assunzione da parte del personale docente di incarichi extraistituzionali e dai vigenti regolamenti di Ateneo che li riguardano.

Art. 16 - Tutela e promozione dell'integrità e della qualità nella ricerca scientifica e accademica

1. La garanzia e la promozione dell'integrità e della qualità nella ricerca costituiscono uno dei compiti fondamentali dell'Ateneo e rappresentano una condizione indispensabile per la crescita culturale e civile della società.
2. L'Ateneo è, infatti, consapevole di quanto la ricerca sia un processo complesso che implica, oltre all'impegno, alla preparazione e alla rigore del singolo studioso, corretti e sinceri rapporti di collaborazione tra studiosi e tra studiosi e istituzioni, sistemi di valutazione adeguati e coerenti,

sistemi di attribuzione dei finanziamenti trasparenti e imparziali, onestà e linearità nell'esposizione e nella comunicazione dei risultati attesi o raggiunti.

3. La ricerca deve essere condotta con accuratezza, onestà, trasparenza, obiettività, imparzialità e indipendenza, nell'intento di perseguire risultati originali, validi in termini di incremento della conoscenza, utili nelle possibili applicazioni, rispettosi dell'integrità e della dignità delle persone e di ogni essere senziente.

4. L'attività di ricerca non deve perseguire finalità ed obiettivi in contrasto con i principi e i valori che animano l'azione dell'Ateneo.

Art. 17 - Principi per una corretta conduzione dei processi di ricerca

1. Gli obiettivi, i metodi e le intenzioni della ricerca devono essere esposti con onestà e trasparenza.

2. Le procedure di ricerca e le interpretazioni dei dati devono fondarsi su metodologie scientificamente accreditate.

3. Le ricerche vanno condotte con la massima diligenza possibile, evitando la fretta, l'incuria e la disattenzione.

4. Non devono essere violati i protocolli che disciplinano le ricerche condotte su soggetti umani, l'assunzione del consenso informato, il rispetto della riservatezza nonché delle norme vigenti.

5. Gli animali devono essere utilizzati a scopo di ricerca solo quando non sussistono altri metodi scientificamente validi, ragionevolmente e praticamente applicabili. In ogni caso l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici deve avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente.

6. È indispensabile la rigorosità nel citare i riferimenti bibliografici e nel dare il corretto credito agli autori presi in esame.

7. I risultati devono essere pubblicati in modo trasparente e accurato, riconoscendo adeguatamente l'eventuale ruolo di tutti coloro che hanno preso parte alla ricerca. I coordinatori dei gruppi di ricerca devono assicurare che a tutti i componenti siano garantite pari opportunità.

8. I dati primari e secondari devono essere conservati, archiviati e resi accessibili per un periodo adeguato e in ogni caso non inferiore a dieci anni, fatte salve esigenze specifiche di riservatezza.

9. I revisori e i curatori devono garantire l'imparzialità e l'indipendenza dei giudizi emessi, agire nel rispetto delle proprie competenze, astenersi da pregiudizi e da intenti di rivalsa, rinunciare all'incarico nel caso di conflitti di interesse.

10. La ricerca deve essere condotta con onestà, imparzialità e indipendenza anche nei confronti di chi la commissiona o finanzia. Non deve essere influenzata da pregiudizi o pressioni di carattere ideologico o politico e da indebiti interessi economici o personali. L'esistenza di possibili conflitti di interesse deve essere sempre preventivamente dichiarata.

11. La cura e l'attenzione per l'ambiente non devono venire mai meno.

12. L'Università promuove l'attività di studio e di ricerca dei docenti e la valuta positivamente anche quando sia svolta in favore di soggetti terzi, purché ciò non intralci il corretto adempimento dell'attività di docenza e di ricerca scientifica agli stessi affidata dall'Università ovvero degli altri obblighi dagli stessi assunti nei confronti dell'Università.

13. I partecipanti ad una attività di ricerca hanno il diritto di essere informati in merito alle fonti di finanziamento; il coordinatore di un progetto di ricerca, cui spetta la sottoscrizione anche se solo come cofirmatario di atti autorizzativi di spesa, si asterrà dall'autorizzare un impegno di spesa nei confronti di un soggetto a lui legato dai vincoli di cui al principio sul conflitto d'interessi.

14. La valutazione preliminare dell'eventuale esistenza di condotte lesive dell'integrità e della qualità della ricerca scientifica e accademica spetta alla Commissione etica prevista dall'art. 38 del codice, integrata da due esperti, interni o esterni all'Ateneo, designati dalla Commissione etica, su proposta del presidente, in base alla particolarità e specificità dei comportamenti in esame.

15. La Commissione così integrata procede secondo le forme, le modalità e i tempi previsti dal Codice.

Art. 18 -Tutela della proprietà intellettuale e contrasto del fenomeno del plagio

1. L'Ateneo promuove, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge, la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale.
2. L'Ateneo non ammette alcuna forma di plagio e disonestà intellettuale, sia essa intenzionale o derivante da condotta negligente o dall'abuso della posizione gerarchica o di influenza accademica. Integrano fattispecie di plagio la parziale o totale attribuzione a sé stessi o l'appropriazione della titolarità di progetti, idee, risultati di ricerche o invenzioni appartenenti ad altri, nonché l'attribuzione della paternità di un'opera dell'ingegno ad un autore diverso da quello reale. Il plagio include l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti e prescinde dall'uso della lingua con la quale i prodotti scientifici sono presentati o divulgati.

Art. 19 - Responsabilità nella ricerca

1. Il personale docente è tenuto all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca ed insegnamento. Partecipa alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'attività di ricerca con spirito di collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici.
2. Nell'ambito dei gruppi di ricerca è compito del coordinatore o del supervisore:
 - a) promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
 - b) valorizzare i meriti individuali e definire le responsabilità di ciascun partecipante;
 - c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;
 - d) assicurare una corretta gestione della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca.
3. Nell'attività di ricerca occorre osservare una condotta corretta e responsabile, eventualmente anche tramite l'adozione di prassi o protocolli di autodisciplina volti ad illustrare alla comunità scientifica la metodologia, i risultati e l'impatto etico dei risultati della ricerca.

Art. 20 - Docenti con incarichi gestionali

1. I docenti con incarichi gestionali osservano e vigilano sul rispetto delle regole comportamentali, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.
2. Svolgono con diligenza le funzioni ad essi spettanti e adottano un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il docente, prima di assumere le funzioni, comunica, in forma scritta, al Rettore gli eventuali interessi che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica di cui è incaricato e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti la stessa. Le comunicazioni qui previste riguardanti il Rettore devono essere indirizzate dallo stesso al Consiglio di amministrazione.
4. Il docente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Cura, altresì, che le risorse assegnate alla sua struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il docente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori e i colleghi, assicura la circolazione delle informazioni e incentiva la formazione e l'aggiornamento del personale.
6. Il docente provvede ad un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione.
7. Il docente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il docente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito; attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito, all'autorità disciplinare, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione; provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. Il docente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti dell'Ateneo possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ateneo.

SEZIONE 4 STUDENTI

Art. 21 – Principi etici

1. Gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui esse sono inserite.
2. Gli studenti devono collaborare lealmente alla realizzazione degli obiettivi e dei valori dell'Ateneo, condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto dell'Istituzione.
3. Sono tenuti ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari e delle regole civili di convivenza.
4. Devono rispettare gli spazi e le attrezzature messe a loro disposizione dall'Università, mantenendone la funzionalità e il decoro, nonché il personale che ivi lavora.
5. Hanno il dovere di partecipare al sostegno economico dell'Ateneo in base alle possibilità del loro nucleo familiare, fornendo dati reddituali fedeli e rispettosi delle proprie effettive condizioni di vita.
6. Devono astenersi da comportamenti che arrechino disturbo, ostacolo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti e dell'Istituzione.
7. Hanno l'obbligo di non tenere comportamenti discriminatori o lesivi della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo, ovvero che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo.

Art. 22 - Responsabilità degli studenti nell'ambito del percorso di studio

1. È dovere dello studente svolgere la tesi attraverso la propria personale applicazione al tema prescelto, nel pieno rispetto delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello.

2. Sono contrari ai principi del Codice:

- a) la violazione delle norme che regolano il diritto d'autore e la proprietà delle opere d'ingegno di ogni livello;
- b) il plagio o la copiatura di testi altrui;
- c) l'alterazione, la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria;
- d) gli atti che impediscono e/o rendono difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.

SEZIONE 5 CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 23 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di questa sezione si applicano ai dipendenti dell'Ateneo il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per i dipendenti dell'Ateneo il cui rapporto di lavoro è disciplinato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, le norme contenute nel Codice costituiscono principi di comportamento, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Gli obblighi di condotta previsti da questa sezione si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti dell'Ateneo, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'amministrazione dell'Ateneo inserirà apposite disposizioni o clausole di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

Art. 24 - Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente, in quanto parte della comunità universitaria, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli.

4. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ateneo. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

5. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su

sesto, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

7. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 - Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio, da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti da questo articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono messi a disposizione della direzione generale dell'Ateneo, con comunicazione effettuata in forma scritta, entro tre giorni dalla ricezione.

5. La direzione generale dell'Ateneo provvederà alla tempestiva restituzione o, qualora non sia possibile la restituzione, alla devoluzione del bene a fini istituzionali.

6. Ai fini di questo articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

7. Il dipendente non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi di denaro contante o di altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (buoni acquisto, ricariche carte prepagate, carte telefoniche, etc.).

8. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione, di qualsiasi tipologia e a qualsiasi titolo, da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

9. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile della struttura vigila sulla corretta applicazione di questo articolo.

Art. 26 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza ovvero, nel caso in cui questi non abbia funzioni dirigenziali o assimilate, al Direttore generale la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività della struttura. Le disposizioni qui previste non si applicano all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. La comunicazione di cui al precedente comma, che deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione o all'organizzazione e alle ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata dal dipendente, in forma scritta, entro 15 giorni decorrenti, in via alternativa:

a) dalla assegnazione presso la struttura;

- b) dalla sopravvenuta adesione ad associazioni o ad organizzazioni i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio;
 - c) dalla sopravvenuta conoscenza della possibile interferenza con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio da parte dell'associazione o dell'organizzazione a cui il dipendente aderisce o appartiene.
3. In prima applicazione, la comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 viene effettuata dal dipendente entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Codice.
4. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 27 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Il dipendente comunica al responsabile della struttura di appartenenza ovvero, nel caso in cui questi non abbia funzioni dirigenziali o assimilate, al Direttore generale, tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti, che lo stesso dipendente abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni precedenti alla presa di servizio, salvo quelli che sono stati oggetto di autorizzazione, precisando:
- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui il dipendente ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti finanziari o di collaborazione siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o in decisioni inerenti alla struttura, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. La comunicazione di cui al precedente comma viene effettuata dal dipendente, in forma scritta, entro 15 giorni decorrenti, in via alternativa:
- a) dalla presa di servizio presso la struttura;
 - b) dalla sopravvenuta insorgenza di rapporti di cui al comma 1;
 - c) dalla sopravvenuta conoscenza di rapporti di cui al comma 1.
3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 28 - Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente che ritiene di trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interesse dovrà inviare specifica comunicazione scritta al proprio responsabile di struttura ovvero nel caso in cui questi non rivesta qualifica dirigenziale, al Direttore generale.
3. Il responsabile di struttura, ovvero il Direttore generale, che ha ricevuto la comunicazione dovrà, preliminarmente, valutare se la situazione realizza un conflitto di interesse; quindi, procederà, tempestivamente, sollevando il dipendente dall'attività ovvero motivando

espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte dello stesso.

4. Qualora il Direttore generale ritenga di trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interesse dovrà inviare specifica comunicazione scritta al
, che effettuerà le sue valutazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 29 - Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale di Ateneo per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 30 - Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. Il dipendente conosce e osserva il Programma triennale di Ateneo per la trasparenza e l'integrità.

3. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 31 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre in Ateneo per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'Ateneo.

Art. 32 - Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei doveri comportamentali di cui al Codice, nonché di eventuali specifici vincoli posti dall'Ateneo. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 33 - Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del supporto identificativo messo a disposizione dall'Ateneo, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti; opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile,

utilizzando, di norma, lo stesso mezzo di comunicazione con cui è stata formulata la richiesta e provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito, e comunque adeguate agli standard di efficienza. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o alla struttura competente dell'Ateneo. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta, salvo diverse prescrizioni normative, ovvero diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dal responsabile di struttura, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ateneo.

3. Il dipendente che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Ateneo anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o di azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti di Ateneo.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente di Ateneo.

Art. 34 - Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, ed in particolare di quelle di questa sezione, le norme di questo articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso l'Ateneo.

2. Il dirigente osserva e vigila sul rispetto delle regole comportamentali, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui è responsabile.

3. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

4. Il dirigente, prima di assumere le funzioni dell'incarico conferito, comunica, in forma scritta, al Direttore generale le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica di cui è incaricato e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti la stessa. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e comunica tempestivamente al Direttore generale eventuali

mutamenti della stessa; fornisce, altresì, annualmente, le dichiarazioni dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

Le comunicazioni qui previste riguardanti il Direttore generale devono essere comunicate dallo stesso al Rettore.

5. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

6. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

8. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

9. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

10. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito; attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito, all'autorità disciplinare, prestando, ove richiesta, la propria collaborazione; provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

11. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti dell'Ateneo possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ateneo.

Art. 35 - Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Le disposizioni qui previste non si applicano ai casi in cui l'Ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'Ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto,

fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Ateneo, ne informa per iscritto il responsabile della struttura ovvero nel caso in cui questi non rivesta qualifica dirigenziale, il Direttore generale.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore generale. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il Direttore generale, questi dovrà inviare specifica comunicazione scritta al Rettore, che effettuerà le sue valutazioni, sentito il Consiglio di amministrazione.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 36 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il responsabile di struttura vigila sull'applicazione del Codice ed in particolare delle disposizioni di questa sezione nell'ambito della propria struttura.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista da questo articolo, l'Ateneo si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Le attività svolte ai sensi di questo articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento della sezione 5 del Codice, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza del Codice, il monitoraggio annuale sulla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste da questo articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione del Codice, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale dell'Ateneo sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del Codice, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di questo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Ateneo provvede agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

SEZIONE 6 PROCEDIMENTO PER VIOLAZIONI

Art. 37 - Violazioni dei doveri delle sezioni 2, 3 e 4 del Codice

1. Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nelle sezioni 2, 3 e 4 del Codice da parte del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al successivo art. 39, sempre che tali violazioni non costituiscano anche illeciti disciplinari e fermo restando l'eventuale avvio delle azioni penali, civili o amministrative.

2. Qualora le violazioni del codice comportino l'irrogazione di sanzioni disciplinari, la Commissione etica, di cui al successivo art. 38, trasmette gli atti al Rettore se si tratta di violazioni commesse dal personale docente o dagli studenti; al Direttore generale se si tratta di violazioni commesse dal personale tecnico-amministrativo.

3. Le violazioni dei principi e delle regole contenuti nelle sezioni 2, 3 e 4 del codice da parte dei docenti a contratto, dei collaboratori o consulenti dell'Ateneo con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, dei clienti commerciali e dei partner, costituiranno vere e proprie violazioni degli obblighi negoziali anche in conformità al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ovvero comporteranno il venir meno del rapporto di fiducia. Tali violazioni potranno determinare, oltre le conseguenze previste dal codice di comportamento, anche la risoluzione del contratto o la cessazione del rapporto.

Art. 38 - Commissione etica

1. Nell'Università degli Studi di Catania è istituita una Commissione etica, nominata dal Senato accademico, su proposta del Rettore e composta da:

a) due componenti esterni all'Ateneo;

b) tre componenti interni all'Ateneo, di cui un docente, un'unità di personale tecnico-amministrativo e uno studente.

Nella individuazione dei componenti della Commissione etica deve essere assicurata, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi.

2. Il Presidente della Commissione etica è designato dal Rettore tra i componenti della stessa.

3. Il mandato dei componenti della Commissione etica è di durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

4. La Commissione etica è l'organo di controllo preposto a indagare e vigilare sull'applicazione delle norme e dei principi contenuti nelle sezioni 2, 3 e 4 del Codice e a definire i provvedimenti da assumere per le eventuali violazioni.

5. La Commissione etica, avvalendosi anche della collaborazione di uffici e strutture dell'Università, accerta le violazioni e che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa, e favorisce, ove possibile, la composizione amichevole di eventuali controversie.

6. La Commissione etica intraprende, altresì, iniziative per la diffusione della conoscenza e la promozione dei principi del Codice, monitorandone e verificandone l'applicazione ed il rispetto.

7. La Commissione etica ha anche funzioni consultive. Su richiesta del Senato accademico o del Rettore propone agli stessi:

a) la verifica periodica, con il supporto degli uffici dell'Ateneo, dell'applicazione del Codice;

b) massime di indirizzo e linee guida;

c) raccomandazioni su comportamenti e prassi da adottare;

d) pareri sulla conformità al Codice di atti, provvedimenti e procedimenti dell'Ateneo il cui contenuto o campo di applicazione implichi valutazioni di tipo etico e morale, anche formulando proposte di modifiche o miglioramenti;

e) pareri su situazioni di conflitto di interessi, attuale e potenziale, anche in via preventiva e anche su richiesta degli interessati;

f) la pubblicazione della relazione annuale nella quale siano indicate le iniziative adottate e i risultati conseguiti.

8. I membri della Commissione etica agiscono con indipendenza e imparzialità di giudizio. La Commissione etica garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto alla difesa e al principio del contraddittorio.

9. La Commissione etica si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

10. Le segnalazioni di violazioni delle disposizioni contenute nelle sezioni 2, 3 e 4 del Codice devono essere trasmesse alla Commissione etica in forma scritta e non anonima, con l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate; la Commissione, ove reputi che esse non siano manifestamente infondate, provvederà, in prima istanza, a svolgere un'istruttoria, dandone tempestivo avviso agli interessati e ad eventuali altri soggetti coinvolti, i quali possono chiedere di essere ascoltati, nel rispetto del massimo riserbo.

11. L'istruttoria, sentiti gli interessati, eventualmente anche in contraddittorio con l'autore della segnalazione, può concludersi con la individuazione della violazione e la proposta di adozione del provvedimento sanzionatorio conseguente, ai sensi dell'art. 39 del Codice ovvero con l'archiviazione, nel caso in cui si ritenga non vi sia materia per procedere. La Commissione può, inoltre, suggerire soluzioni per porre rimedio alle violazioni del Codice ed evitare che esse si ripetano.

12. L'istruttoria deve concludersi entro novanta giorni. In casi straordinari e motivati, o qualora si rendesse necessario, l'istruttoria può essere protratta per ulteriori trenta giorni.

13. Tutte le attività della Commissione possono essere svolte senza formalità specifiche, a meno del processo verbale di definizione finale.

Art. 39 – Sanzioni per violazioni etiche

1. La competenza ad irrogare le sanzioni per violazione delle disposizioni contenute nelle sezioni 2, 3 e 4 del Codice spetta al Senato accademico, su proposta del Rettore, ricevuta la relazione della Commissione etica, nel rispetto del principio di gradualità, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente.

2. Le sanzioni da irrogare sono individuate dall'art. 34 dello Statuto di Ateneo

Art. 40 – Sanzioni per violazione dei doveri della sezione 5 del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni della sezione 5 del Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute in questa sezione, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ateneo. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Promozione e diffusione

1. L'Università assicura la massima diffusione del Codice, pubblicandolo sul proprio sito istituzionale, nonché trasmettendolo in formato elettronico a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Ateneo.

L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, assicura la presa visione ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, del Codice.

2. Tutta la comunità accademica:

a) è tenuta a prendere visione e ad osservare le norme del Codice;

b) è invitata a rivolgersi agli organi competenti dell'Ateneo per ottenere pareri e suggerimenti circa l'applicazione del Codice o la condotta appropriata in relazione a fattispecie da esso previste, e per segnalare comportamenti in contrasto con il Codice di cui siano vittime;

c) è invitata a segnalare i comportamenti contrari al Codice nonché ad adoperarsi, in relazione alle proprie responsabilità, affinché essi vengano meno.

Art. 42 - Entrata in vigore e aggiornamento

1. Il Codice, e le sue modifiche, sono adottate con delibera del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta ed emanate con decreto del Rettore.

2. Entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.